

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI NOVEMBRE

IN PRIMO PIANO

IN GU LA LEGGE DELEGA PER RIFORMARE IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023](#) la [Legge 27 ottobre 2023, n. 160](#) di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e che entrerà in vigore da oggi 30 novembre. Da questa data, il Governo avrà due anni di tempo per adottare i decreti legislativi al fine di definire “un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese” per fronteggiare gli “specifici fallimenti del mercato”, per “stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee” e per “ottimizzare la spesa pubblica dedicata” (art. 3, comma 1). Due le principali linee di azione previste dal Governo: la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi e la creazione di “un testo normativo principale, denominato “codice degli incentivi””. Per favorire “un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili e prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi favoriscono la compartecipazione finanziaria delle Regioni e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, affinché la programmazione regionale, compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Stato e Regioni possono dunque stipulare “specifici accordi programmatici” (art. 5). Nell'attuare la delega, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà implementare il Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) e la piattaforma telematica “[Incentivi.gov.it](#)” (articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuative, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni

tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento (art.8). Per queste attività, infine, vengono stanziati 500mila euro per il 2023, 1 milione di euro per il 2024 e 1 milione di euro per il 2025. Per la relativa copertura "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy" (art.9).



CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. PROROGHE: RAVVEDIMENTO SPECIALE AL 20.12

I contribuenti che entro il 30 settembre scorso non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva – nello specifico non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione contemplata dall'art. 1, commi 174 – 178, della legge di Bilancio 2023 (c.d. ravvedimento speciale) – possono procedere con la stessa regolarizzazione se versano le somme dovute in unica soluzione entro il prossimo 20 dicembre e rimuovono irregolarità o omissioni entro la stessa data. Inoltre, i soggetti ubicati nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, possono versare i tributi e i contributi sospesi per l'alluvione entro il prossimo 10 dicembre. È quanto prevede la [legge n. 170/2023](#), di conversione del D.L. n. 132/2023 (c.d. Decreto Proroghe), pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre scorso](#). In vigore dal 29 novembre, va ricordato che il provvedimento dispone misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. In particolare, viene previsto il posticipo al 30 novembre, in luogo della precedente data del 31 ottobre, del termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive. Confermata, invece, la proroga al 31 dicembre – rispetto al precedente termine del 30 settembre – dello smart working per i lavoratori fragili dei settori pubblico e privato. Così come lo slittamento al 30 novembre 2024 per la trasmissione degli obblighi informativi da parte dei contribuenti forfettari, previsti dalla legge n. 190/2014 e relativi al periodo d'imposta 2021, ai fini di un miglior coordinamento delle stesse esigenze informative con i principi della delega fiscale (legge n. 111/2023) in materia di concordato preventivo biennale. Nessuna proroga, invece, per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia nello stesso periodo e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si considerano tempestivi, infatti, i pagamenti effettuati in un'unica soluzione entro il 31 ottobre, senza applicazione di sanzioni e interessi. Resta fermo, infine, l'anticipo del termine, dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, per la fruizione del credito d'imposta

in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e il secondo trimestre 2023.

- ❖ In GU la Legge 162/23 che istituisce la ZES unica per il Mezzogiorno
- ❖ Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili
- ❖ In Gazzetta la conversione in Legge del Decreto Energia
- ❖ “Golden power”: termini e modalità per le priorità d'accesso alle misure di sostegno alle imprese
- ❖ Carta blu UE: le novità per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati
- ❖ Malattie professionali: in GU l'aggiornamento delle tabelle



FRINGE BENEFIT 2023: COSÌ LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Se in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il 2023 (3.000 euro per i dipendenti con figli a carico; 258,23 euro per la restante platea di dipendenti), il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. In caso di superamento del limite previsto e ai soli fini previdenziali, il datore che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati. È quanto si legge nel [messaggio n. 3884/2023](#) dell'**Inps** con il quale vengono rilasciate le istruzioni per il conguaglio dei benefit erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti con figli a carico, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Lavoro, che ha elevato a 3.000 euro la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3 del TUIR), includendo le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Nel messaggio, inoltre, l'Istituto ha fornito precisazioni in ordine all'imponibilità ai fini contributivi del bonus carburante da 200 euro introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 5/2023. Al riguardo, si precisa che tale agevolazione non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, per cui il valore del bonus erogato nel periodo d'imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini del prelievo contributivo. Inoltre, l'importo da 200 euro che, in considerazione del valore degli ulteriori fringe benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro o ecceda la soglia di 258,23 euro contemplata dal TUIR, sarà assoggettato a contribuzione previdenziale, come disposto dal D.L. n. 5/2023. Di contro - ha sottolineato l'Inps - la quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus, eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri benefit, resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Per quanto riguarda, invece, le operazioni complessive di conguaglio, il datore porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico oppure superiore a 258,23 euro per la restante platea di dipendenti; provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non

trattenuta nel corso dell'anno. Sempre il datore - evidenzia l'Istituto - dovrà necessariamente provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite. Illustrate infine le modalità di esposizione dei dati del conguaglio nelle denunce UniEmens di competenza dicembre 2023.

- ❖ [Supporto per la Formazione e il Lavoro – Rilascio nuove funzionalità](#)
- ❖ [Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico: istruzioni operative e contabili](#)
- ❖ [Lavoro sportivo: proroga adempimenti](#)
- ❖ [CIG EONE: ecco come richiederla](#)
- ❖ [PNRR: nuovo fascicolo elettronico agricoltura](#)
- ❖ [Riconteggio debiti annullati: invio istanze prorogato al 11.12](#)
- ❖ [Al via il portale per la disabilità](#)
- ❖ [Incentivo occupazione giovanile: quando restituire le somme](#)
- ❖ [Inps, prestazioni indebite: online la richiesta di rateizzazione](#)
- ❖ [Indennità part-time 2023: istanze fino al 15.12](#)
- ❖ [Apprendistato sportivo: le istruzioni per le assunzioni fino al 30 giugno 2023](#)
- ❖ [Rilevazione retribuzioni O.T.D. e O.T.I. del settore agricolo](#)
- ❖ [Artigiani e commercianti, in arrivo gli avvisi bonari per rate maggio e agosto 2023](#)
- ❖ [Compensi PrestO in agricoltura cumulabili con NASpl e DIS-COLL](#)
- ❖ [“Pensami”:](#) [disponibile la nuova versione del simulatore](#)
- ❖ [Pensioni: conguaglio perequazione anno 2023](#)
- ❖ [Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale](#)
- ❖ [Bonus carburante: operazioni di conguaglio](#)
- ❖ [Lavoro sportivo: contributi periodi pregressi di competenza a partire da novembre 2023](#)
- ❖ [Fondo bilaterale servizi ambientali: come versare la contribuzione aggiuntiva](#)
- ❖ [Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia indennizzata](#)
- ❖ [Accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all'indennità di APE sociale](#)
- ❖ [Lavoratori sportivi – tutele in caso di malattia. Precisazioni](#)
- ❖ [Reddito di cittadinanza: Termine ultimo per la presentazione delle domande e gestione delle domande sospese per fruizione delle sette mensilità](#)
- ❖ [Fondo solidarietà trasporto aereo: modalità di pagamento delle prestazioni](#)

- ❖ Congedo e permessi per disabili gravi: le istruzioni per più richiedenti
- ❖ OMNIA IS: al via il nuovo servizio di consultazione dati
- ❖ Online i report nella sezione Open Data delle integrazioni salariali
- ❖ Stop a TFR e ticket licenziamento per CIGS anche per il 2023 e il 2024
- ❖ Precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
- ❖ Ammortizzatore sociale unico: dal 6.11 l'invio delle rettifiche



DECONTRIBUZIONE SUD: COMMISSIONE UE PROROGA AL 30.06.2024

Decontribuzione Sud verso la proroga al 30 giugno 2024. La Commissione europea ha deciso infatti di prorogare fino al 30 giugno 2024 il Temporary Framework Ucraina e tale proroga incide sulla misura che, va ricordato, prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno. Lo si apprende da una [nota](#) del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** pubblicata sul portale lo scorso 22 novembre. L'agevolazione in esame, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), necessita infatti dell'autorizzazione della Commissione europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato; fruizione che, ad oggi, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023. Una scelta che, ha sottolineato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, "apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all'UE di autorizzare l'estensione della durata dell'esonero contributivo per sostenere le imprese dell'Italia Meridionale".

- ❖ *Ecco le professioni e i settori con disparità di genere superiore al 25%*
- ❖ *Quote servizi Fondo povertà anche agli ex percettori di Rdc fino al 31.12*
- ❖ *Flussi: prioritaria l'assunzione di lavoratori già presenti in Italia*



SANZIONI SALUTE E SICUREZZA: LA RIVALUTAZIONE DEL 15,9% SI APPLICA DAL 6.10

Dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** le indicazioni per applicare gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, alla luce della rivalutazione del 15,9% operata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto direttoriale n. 111/2023. Come precisato dall'Ente nella nota prot. n. 724 del 30 ottobre scorso, la rivalutazione disposta dal provvedimento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione "pubblicità legale" del Ministero del Lavoro, avvenuta il 6 ottobre scorso, e va calcolata sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2). Non si applica, invece, alle "somme aggiuntive" previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di contrasto a lavoro irregolare e tutela di salute e sicurezza, da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Queste – ha sottolineato l'INL – non costituiscono "propriamente sanzione". Per quanto riguarda l'applicazione della rivalutazione alle sanzioni in materia di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 101/2020), per ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e per contravvenzioni modificate dalla legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, l'Ispettorato fornirà specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Riepilogate in apposite tabelle, infine, le contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, con l'indicazione degli importi rivalutati per effetto del già citato decreto.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMI INAIL 2023: IMPORTI AGGIORNATI

Con la [circolare n. 47/2023](#), l'Inail ha comunicato i **limiti di retribuzione imponibile** per il calcolo dei premi assicurativi che variano secondo la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita. Con il decreto n. 89/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state, infatti, rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 e sono stati stabiliti gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70. Nell'[allegato 1](#) alla circolare il riepilogo per gli anni 2014-2023 delle retribuzioni convenzionali. I valori aggiornati riguardano, in particolare, lavoratori dell'area dirigenziale; lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (ad es. detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari); lavoratori partecipanti all'impresa familiare; lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali. Ma anche chi percepisce retribuzione di ragguglio; lavoratori parasubordinati; sportivi; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali; allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituti scolastici paritari. Per ogni tipologia di lavoratore interessato il documento di prassi rende noti i rispettivi importi della retribuzione convenzionale giornaliera, mensile e oraria sintetizzati in apposite tabelle. (Fonte Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso).

- ❖ [Nuovo canale WhatsApp per l'Inail](#)
- ❖ [Dal 9.11 i nuovi servizi Inail sull'App IO](#)
- ❖ [Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative: modalità di accesso](#)



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE: DOMANDE FINO AL 12.12

C'è tempo fino alle 12.00 del 12 dicembre 2023 per ottenere le agevolazioni, sotto forma di contributo a fondo perduto, del "Fondo per il sostegno alla transizione industriale". Le imprese "green" potranno infatti presentare domanda per accedere al contributo a fondo perduto della misura. A riportare la notizia, il [sito di Invitalia](#). Il fondo, nato con l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE a tutela dell'ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 300 milioni di euro dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**. Per ottenere le agevolazioni, le imprese che investono nella tutela ambientale dovranno presentare progetti che prevedono un miglioramento dei processi aziendali mediante una efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime. Il fondo - si legge sul sito di Invitalia - sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale. Nel dettaglio, la misura finanzia fino al 50% per il miglioramento dell'efficienza energetica, per l'uso efficiente delle risorse il contributo può arrivare al 60%, per gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili la soglia può salire al 65%.

❖ *[Bando Marchi+, dal 21.11 le domande per accedere ai 2 milioni di euro](#)*



FNC: LE PRECISAZIONI DELL'ANPAL PER LA RICHIESTA DI SALDO

Nuovi chiarimenti in arrivo dall'**Anpal** a seguito delle discrepanze riscontrate tra le date di inizio e di fine percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai datori di lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali, che hanno richiesto il saldo per il Fondo Nuove Competenze (al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori), e le date inserite nei sistemi informativi dagli stessi Fondi. L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con la [nota pubblicata il 24 novembre scorso](#) sul proprio sito, ha precisato che, ai fini della richiesta di saldo, saranno considerate valide le date di inizio e di fine dei percorsi formativi comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. Nel caso in cui non ci sia corrispondenza - precisa l'Agenzia - saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non è necessario segnalare all'Anpal eventuali incongruenze ed effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.

- ❖ *Supporto Formazione Lavoro: dall'Anpal i chiarimenti tecnici*
- ❖ *Flussi 2023-2025: online il modulo Anpal per la richiesta di personale*



AUTONOMI E IMPRENDITORI CON RICAVI FINO A 170MILA EURO: AL 2024 IL SECONDO ACCONTO IRPEF

Dall'Agenzia delle Entrate una bussola utile a lavoratori autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170 mila euro per il versamento, entro il 16 gennaio 2024, del secondo acconto Irpef, alla luce del collegato fiscale alla manovra 2024 (D.L. n. 145/2023) che ha disposto la proroga del precedente termine del 30 novembre 2023, limitatamente al periodo d'imposta 2023. Con la [circolare n. 31/E del 9 novembre scorso](#), l'Erario ha fornito chiarimenti su queste novità ricordando, inoltre, che il collegato alla manovra prevede la possibilità di versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023. Nel documento di prassi, in particolare, l'Agenzia specifica che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Rientrano nella misura in oggetto, dunque, anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023, e in via generale imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Restano invece esclusi dal rinvio, in base al dettato normativo, sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva con compensi o ricavi inferiori a 170 mila euro (sempre dichiarati durante il periodo d'imposta 2022) oppure diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali. Per verificare l'eventuale superamento della soglia dei 170 mila euro – sottolineano ancora le Entrate – si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all'art. 57 del TUIR, dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività con diversi codici ATECO, bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un'attività di lavoro autonomo sia un'attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

I contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva - si chiarisce nella circolare - devono tenere in considerazione l'ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

- ❖ Bonus edilizi: dall'1.12 le comunicazioni dei crediti non utilizzabili
- ❖ Piattaforma cessione crediti: dalle Entrate la guida aggiornata
- ❖ Comunicazioni controlli dichiarazione redditi: i codici tributo
- ❖ Sisma Italia Centrale: aggiornata la guida sugli incentivi per la ricostruzione
- ❖ Bonus autotrasporto, pubblicato il codice tributo per l'acquisto di gas naturale liquefatto
- ❖ Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione. Chiarimenti
- ❖ Contributo a fondo perduto per spese edilizie al 90%, fruibile al 100%
- ❖ Bonus gasolio autotrasportatori. Pronto il codice tributo
- ❖ Bonus per gasolio per trasporto di persone su strada: pubblicato il codice tributo
- ❖ Modalità per lo scambio delle informazioni nel settore fiscale



ROTTAMAZIONE QUATER: SECONDA RATA DA VERSARE ENTRO IL 30.11

Oggi, 30 novembre, scade il termine per il pagamento della seconda rata della definizione agevolata delle cartelle. Lo comunica l'**Agenzia Entrate-Riscossione** con il [comunicato stampa](#) del 24 novembre scorso. Il versamento va effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, anche disponibili in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. L'ente di riscossione ricorda, inoltre, che per ciascuna rata la legge concede cinque giorni di tolleranza; pertanto, saranno considerati validi i pagamenti eseguiti entro il prossimo 5 dicembre. In base al calendario fissato dalla legge – si legge nel comunicato stampa - dopo la prima rata del 31 ottobre scorso e quella di fine novembre, le restanti rate andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, in uffici postali, tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione dove l'accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione "Sportello territoriale" oppure tramite il contact center al numero 060101. Nell'area pubblica del sito, è disponibile anche il servizio ContiTu che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. L'Agenzia Entrate-Riscossione, inoltre, ricorda che "in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute".

Infine, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", convertito nella Legge n. 100/2023, l'Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.



WELFARE AZIENDALE: NO A RITENUTA DI ACCONTO SU PRESTAZIONI ENTI BILATERALI PER GLI ISCRITTI

I contributi *una tantum* corrisposti da un Ente Bilaterale in misura fissa ai lavoratori iscritti per finalità assistenziali, per contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata (contributo da 1.000 euro) e dall'emergenza Covid-19 (bonus straordinario da 200 euro), non risultano inquadrabili in alcuna categoria reddituale di cui all'art. 6 del TUIR. Dunque, non trova applicazione la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Lo ha precisato l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 462 del 15 novembre scorso](#), rispondendo al quesito di un Ente bilaterale. Quest'ultimo, nel dettaglio, ha chiesto se in qualità di sostituto d'imposta potesse applicare la ritenuta d'acconto ai contributi erogati ai propri iscritti, ritenendo che gli stessi fossero slegati da parametri reddituali o specifiche situazioni retributive dei beneficiari. Un'evidenza che per l'Ente era dettata anche dalle modalità di erogazione dei contributi in esame, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per quanto riguarda il trattamento delle prestazioni assistenziali erogate da un Ente Bilaterale, così come l'erogazione di contributi *una tantum* da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti – anche professionisti in attività o in pensione che hanno subito danni ai propri studi o immobili causati da calamità naturali – l'Agenzia ha fatto presente di essersi già espressa con la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, la risposta a interpello n. 395 del 23 settembre 2020 e la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011. Secondo l'Erario, le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli Enti Bilaterali attengono al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dall'Ente e dei contributi versati allo stesso, posti a carico di datori e lavoratori. Nella risposta, dunque, si chiarisce che i contributi in questione non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell'iscrizione all'Ente previdenziale di appartenenza.

- ❖ Note di variazione e fallimento "in pendenza di giudizi"
- ❖ Cessione carburanti: erronea applicazione del reverse charge
- ❖ Decontribuzione Sud esclusa dalla detassazione Covid-19
- ❖ Trasferimento d'azienda: chiarimenti sulla rilevanza IVA
- ❖ Credito d'imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di ottobre che** è pari a **119,20%** . Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di ottobre** è di **1,884518 %** .

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari